



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"**  
~ Bologna ~

Prot. 2959/I-4/IV-4

Bologna, 8 maggio 2021

Decreto Presidenziale n. 1130

**IL PRESIDENTE**

- VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali ;
- VISTO lo Statuto del Conservatorio, nello specifico gli Artt. 13 comma 3 lettera b), Art. 17, Art. 26 comma 1 e Art. 33 comma 2;
- VISTA la delibera del Consiglio Accademico nr. 9 del 7 Aprile 2021 recante il documento proposto per l'adozione;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 16 del 29 Aprile 2021

**DECRETA**

l'adozione del seguente

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO**  
come modificato e approvato dal CdA, giusta delibera nr. 16 del 29 Aprile 2021

**Art. 1**

**Finalità del Regolamento e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Accademico, secondo le competenze e le attribuzioni conferite dall'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
2. Scopo del presente Regolamento è quello di garantire che le attività del Consiglio Accademico avvengano nel rispetto del dettato statutario e siano regolate secondo i principi di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.
3. Il Consiglio Accademico pone alla base del proprio operare il seguente principio: cooperare in modo pacifico e produttivo con tutti gli organi costituiti e riconosciuti all'interno e all'esterno del Conservatorio "G. B. Martini" al fine di perseguire l'interesse degli studenti e il bene dell'Istituzione, favorendo, per quanto di propria competenza, la piena realizzazione delle finalità statutarie proprie del Conservatorio.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"**  
~ Bologna ~

**Art. 2**  
**Convocazione**

1. Il Consiglio Accademico è convocato dal Direttore in seduta ordinaria, di norma, una volta al mese, nonché in seduta straordinaria, qualora il Direttore ne ravvisi la necessità, ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. In caso di assenza o impedimento, il Vice-direttore sostituisce il Direttore.
3. L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo, ora della seduta e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
4. Gli avvisi di convocazione sono trasmessi per via telematica, con un preavviso di almeno cinque giorni dalla data prevista per la seduta.
5. L'avviso di convocazione deve essere altresì trasmesso a tutti i docenti per via telematica, ovvero inserito nel sito Istituzionale nei termini sopra indicati.
6. In relazione all'Art. 17, comma 8 dello Statuto del Conservatorio, tre o più membri del Consiglio Accademico, dieci o più docenti del Conservatorio, il Presidente del Conservatorio, hanno diritto di ottenere, con richiesta formulata almeno tre giorni prima della riunione, l'inserimento all'ordine del giorno di materie da trattare, inviandone richiesta, sottoscritta contestualmente da tutti gli interessati, all'indirizzo di posta elettronica della direzione e a quello del Consiglio Accademico, che deve pervenire non oltre i 3 giorni antecedenti alla data di convocazione.
7. Gli avvisi di convocazione d'urgenza sono ammessi in via eccezionale, e comunicati ai membri dell'organo collegiale almeno due giorni prima della data stabilita.
8. La Direzione, supportata dagli uffici, contestualmente alla convocazione, si impegna a rendere disponibile ogni eventuale documentazione inerente all'ordine del giorno.

**Art. 3**  
**Presidente del Consiglio Accademico**

1. Il Direttore è il Presidente del Consiglio Accademico e lo rappresenta nei suoi deliberati.
2. Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dalla normativa vigente e dallo Statuto, inoltre:
  - A) dichiara aperta la seduta;
  - B) dirige e coordina i lavori;
  - C) riconosce la validità della seduta;
  - D) accerta gli eventuali casi di incompatibilità;
  - E) modera le discussioni;
  - F) indice le votazioni;
  - G) concede la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste;
  - H) richiama all'ordine i componenti il Consiglio nel caso in cui venga turbato l'ordine della seduta;
  - I) firma il processo verbale insieme al segretario verbalizzante;



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"**  
~ Bologna ~

- J) dà esecuzione alle delibere del Consiglio;
  - K) cura che le decisioni del Consiglio siano pubblicate e comunicate per tempo agli organi competenti.
3. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Vice-direttore assume la carica di Presidente.

**Art. 4**  
**Ordine del giorno**

1. Il Presidente, una volta dichiarata aperta la seduta, ottenuto il voto unanime del Consiglio, può integrare l'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza. Il Presidente ha, altresì, facoltà di modificare l'ordine di trattazione dei punti all'o.d.g.
2. Ogni singolo consigliere può formulare richiesta motivata di inserimento di argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la richiesta di inserimento sia approvata all'unanimità, il Presidente è tenuto ad inserire l'argomento all'ordine del giorno della successiva seduta utile.

**Art. 5**  
**Validità delle sedute**

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Accademico è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.
2. Il componente che intenda allontanarsi dal luogo della riunione deve segnalarlo al segretario verbalizzante.
3. Qualora l'abbandono di più componenti faccia venire meno il numero legale, la seduta viene sciolta.
4. Sono egualmente valide le sedute alle quali i Consiglieri presenzino attraverso modalità che prevedono l'uso di tecnologie informatiche (videoconferenza e simili); in tal caso, il Consiglio potrà determinare, nel caso lo ritenga opportuno, ulteriori specifiche regole per la validazione e lo svolgimento di tali sedute.

**Art. 6**  
**Riunioni congiunte e partecipazione di estranei alle sedute**

1. Il Consiglio Accademico può richiedere incontri e riunioni congiunte con gli altri organi dell'Istituzione.
2. Il Consiglio può convocare o concedere, previa richiesta, audizioni a docenti, studenti, personale tecnico amministrativo, esperti o tecnici anche esterni, allo scopo di chiarire specifici argomenti discussi all'o.d.g., ma comunque non in sede di delibera.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"**  
~ Bologna ~

**Art.7**

**Gruppi di lavoro**

Il Consiglio Accademico può costituire, anche al suo interno, appositi gruppi di lavoro o commissioni, per lo studio di specifiche materie e/o per la definizione di problematiche di competenza del Consiglio medesimo.

**Art. 8**

**Discussione e deliberazione**

1. La discussione ha luogo, di norma, secondo l'ordine degli argomenti contenuto nell'ordine del giorno.
2. Non è consentito di interrompere chi parla, se non al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.
3. Non è consentito deliberare sulle discussioni relative alla voce "varie ed eventuali".
4. Le deliberazioni devono risultare progressivamente numerate a partire dall'inizio di ogni anno accademico.

**Art. 9**

**Conflitto di interessi**

1. Conformemente all'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, i Consiglieri hanno l'obbligo di comunicare al Consiglio preliminarmente, astenersi dalla discussione e dalla votazione riguardante una determinata deliberazione, se:
  - a) essi stessi, o i consorti, sono parenti (fino al quarto grado) oppure sono legati da vincoli di affiliazione, oppure sono conviventi di una delle parti che ha interesse nella deliberazione;
  - b) essi stessi, o i consorti, hanno motivi di grave incompatibilità con una delle parti che ha interesse nella deliberazione;
  - c) se sono tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di una delle parti che ha interesse nella deliberazione;
  - d) se sono amministratori o gerenti di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società che ha interesse nella deliberazione.
2. Un Consigliere coinvolto da un conflitto di interesse è tenuto a lasciare la seduta e non concorrerà a determinare il *quorum* per la validità della delibera.

**Art. 10**

**Modalità di votazione**

1. La votazione si effettua, di norma, a scrutinio palese. Può effettuarsi a scrutinio segreto, su richiesta anche di un solo membro del Consiglio, per argomenti che si riferiscono a persone.
2. È applicata la votazione nominale con appello su richiesta anche di un solo consigliere, moderata dal Presidente con chiamata dei consiglieri in ordine alfabetico ad esprimere il



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"**  
~ Bologna ~

- proprio voto. La votazione nominale non viene riportata nella delibera, ma viene pubblicata nel verbale.
3. La proposta di delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, per votazione palese, prevale il voto del Presidente.

**Art. 11**  
**Verbale**

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono, di norma, svolte da un membro del Consiglio Accademico. Tuttavia, le stesse funzioni possono essere affidate ad altra persona scelta dall'organo collegiale tra il personale docente o amministrativo. Il segretario verbalizzante riporta in forma sintetica le proposte e le deliberazioni della seduta.
2. Il verbale deve contenere:
  - a) un numero progressivo a partire dall'inizio di ogni anno accademico;
  - b) luogo, data e ora di inizio della seduta;
  - c) gli estremi della convocazione;
  - d) l'ordine del giorno;
  - e) il nome e cognome dei componenti presenti e di quelli assenti alla seduta;
  - f) l'indicazione del segretario verbalizzante;
  - g) l'orario di entrata dei componenti che non fossero presenti all'apertura dei lavori;
  - h) l'orario di uscita dei componenti che si allontanano dal luogo della riunione e l'orario dell'eventuale rientro;
  - i) il nominativo di chi presiede la riunione;
  - j) le modalità e gli esiti delle votazioni sulle proposte di delibera;
  - k) in caso di votazioni a scrutinio segreto, il numero di schede bianche, contestate o nulle;
  - l) il testo delle deliberazioni assunte, con l'esito della votazione, unitamente ad eventuali allegati;
  - m) l'intervento, anche in dettaglio, del consigliere che ne faccia richiesta; ciascun componente del Consiglio ha diritto a far registrare a verbale il proprio dissenso o la propria astensione, nonché di chiedere l'inserimento di una propria sintetica dichiarazione, il cui testo andrà messo a verbale entro il termine della seduta;
  - n) l'ora di conclusione della riunione.
3. Il verbale è approvato al termine della seduta oppure nella seduta immediatamente successiva a quella cui il verbale si riferisce. In ogni caso, le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive.
4. Una volta approvato, il verbale reca la sottoscrizione del segretario verbalizzante e del Presidente del Consiglio Accademico.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
**Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini"**  
~ Bologna ~

**Art. 12**

**Obblighi dei consiglieri**

1. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni regolarmente convocate. Non è ammessa la delega.
2. Se una seduta del Consiglio Accademico coincide con la giornata di lezione di uno dei professori componenti, questi è autorizzato allo spostamento, previa comunicazione alla segreteria. Se la seduta coincide con la giornata di lezione di uno degli studenti componenti, l'assenza alla lezione si considera giustificata.
3. Nel caso non possano partecipare alla riunione, i consiglieri devono dare tempestiva comunicazione al Direttore e giustificazione scritta, anche posteriormente alla seduta.
4. Decade d'ufficio dal mandato chiunque non partecipi alle sedute per tre volte consecutive ovvero sia assente alla maggioranza delle sedute annualmente effettuate, fatti salvi documentati motivi.

**Art. 13**

**Pubblicità degli atti**

1. Le delibere del Consiglio Accademico sono pubbliche e pubblicate entro un congruo termine sul sito Internet istituzionale.
2. I verbali delle sedute, una volta approvati, saranno pubblicati parimenti sul sito Istituzionale in una sezione riservata a docenti e a studenti (accessibile tramite password personale), ferma restando la normativa a tutela della privacy.

**Art. 14**

**Modifiche**

Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e trasmesse al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

**Art. 15**

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale. Si dispone la pubblicazione del presente decreto all'albo e sul sito Istituzionale [www.consbo.it](http://www.consbo.it).

La Presidente

Prof.ssa Jadranka Bentini